



TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,
letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012,
depositato da Clara Tattoni, nata il 06.08.1961 a Roma, CF
TTTCLR61M46H501H, residente a Rimini, Via Aldo Musiani n. 1D;
ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale
di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;
rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure
concorsuali;
rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del
debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata
dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le
indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;
considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con
indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla
completezza e sull'attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque
anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;
ritenuto che il rapporto di cessione del quinto attualmente in
corso tra la ricorrente ed il creditore Dymanica Retail S.p.a. non
sia "opponibile" alla procedura di liquidazione e che pertanto il
credito da retribuzione possa essere messo globalmente (salvo la
quota destinata alle esigenze di sopravvivenza) a disposizione



della procedura (in questo senso si pone la condivisibile giurisprudenza di merito, vedi tra le altre Trib. Ancona 15.3.2018 e Trib. Rimini 9.7.2019);

ritenuto che non vi siano valide ragioni per escludere dalla liquidazione l'autoveicolo TG. EW395DB, di proprietà della ricorrente, in quanto il valore di mercato dello stesso (euro 5.000,00, come affermato dalla stessa parte) deve ritenersi non irrilevante, specie se confrontato con l'attivo disponibile ai fini della liquidazione (circa euro 14.000, considerando l'aleatorietà della posta attiva di euro 25.000,00 che parte ricorrente afferma di vantare nei confronti dell'ex coniuge Massimiliano Belusini);

quanto alla parte dei redditi percepiti dalla sovraindebitata che non può essere oggetto della liquidazione a norma dell'art. 14-ter, comma 6, lett. b, tale quota va determinata in euro 1.240, tenuto anche conto della circostanza per cui la ricorrente non ha prole a carico;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Clara Tattoni, nata il 06.08.1961 a Roma, CF TTTCLR61M46H501H, residente a Rimini, Via Aldo Musiani n. 1D;

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Massimo Torri, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite,



sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i beni mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore (fatta eccezione per i beni di cui all'art. 14-ter, comma 6, L. n. 3 del 2012);

FISSA

in euro 1.240,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia per tutta la durata della procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.

Rimini, 16/07/2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico
(Atto sottoscritto digitalmente)

